

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. 630 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 06/12/2023

CONTRATTO

avente ad oggetto i lavori di sostituzione massiva di contatori domestici - diametri dal DN15 al DN20 nei comuni gestiti da AGS S.p.A. Codice CIG 9793849BDC – CUP n. J17J23000000005. – Progetto n. 22149

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità "Ente Aggiudicatore" o "AGS";

e

VITALEGAS S.r.l. (cod. fisc. e p. iva 06586190826) con sede a Partinico (PA) in Contrada Margi Soprano Zona artigianale snc, società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Palermo ed Enna - R.E.A. n. PA – 400595 del 28.03.2017, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Vitale Saverio , presso la quale è domiciliato per la carica, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

Premesso che con delibera del Consiglio di amministrazione di AGS S.p.A. n. 06/01 del 16.02.2023 è stata approvata la documentazione tecnica e di gara e, contestualmente, indetta una procedura negoziata telematica senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 sottosoglia comunitaria, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa improntata al miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3 secondo cpv del medesimo D.L. per un importo di € 915.000 di cui €

900.000 per lavori soggetti a ribasso ed € 15.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso oltre iva;

- **che** con Determinazione del Direttore Generale n. 157/2023 del 19.10.2023, all'esito della procedura di gara, i lavori di sostituzione massiva di contatori - diametri dal DN15 al DN20 nei comuni gestiti da AGS S.p.A. - progetto 22149 sono stati affidati alla ditta VITALEGAS S.r.l. di Partinico (PA) con un ribasso offerto del 13,203% sull'importo posto a base di gara di € 900.000 corrispondente all'importo di € 781.179,30 oltre € 15.000 a titolo di oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso e iva per un importo complessivo pari a € 796.179,30;

- **che** l'avviso relativo all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;

- **che** la verifica del possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stata effettuata e si è conclusa con esito favorevole;

- **che**, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, la società VITALEGAS S.r.l. di Partinico (PA) ha fatto richiesta di rinnovo iscrizione all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Palermo c.d. "white-list", alle sezioni III "noli a freddo di macchinari" e V "noli a caldo" e, nelle more dell'accoglimento dell'istanza di rinnovo, resta valida la precedente iscrizione;

- **che**, in data 02.11.2023 l'Appaltatore ha prodotto adeguata fidejussione a garanzia delle prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di euro 52.557;

- **che**, AGS ha nominato quale Responsabile del Procedimento l'ing. Carlo Alberto Voi, quale Direttore Lavori l'arch. Luca Aurola e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'ing. Romeo Viola.

Tutto ciò premesso le parti

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Documentazione a corredo del contratto

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, i sottoelencati documenti:

- Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- Cauzione definitiva.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i sottoelencati documenti, anche se non materialmente allegati:

- il capitolato speciale descrittivo prestazionale;
- l'elenco prezzi unitari;
- il piano di sicurezza e coordinamento;
- il piano operativo di sicurezza predisposto dall'appaltatore;
- polizze assicurative;

Articolo 2 – Oggetto del contratto

L'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del Direttore Generale, affida alla società VITALEGAS S.r.l. di Partinico (PA), che accetta senza riserva alcuna, i lavori di sostituzione massiva di contatori domestici - diametri dal DN15 al DN20 nei comuni gestiti da AGS S.p.A. - progetto 22149 con le modalità previste nel presente contratto e nella documentazione allegata di cui all'art. 1.

Articolo 3 – Disciplina del contratto

L'affidamento dei lavori in oggetto è subordinato alla piena e incondizionata accettazione e osservanza della disciplina costituita dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale descrittivo prestazionale, dallo schema di contratto, dall'elenco prezzi, dal piano di sicurezza e coordinamento e dal piano operativo di sicurezza predisposto dall'Appaltatore, oltre che dall'offerta tecnica ed economica presentata dalla società in sede di gara e ogni altro documento costituente *lex specialis* di gara.

Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente contratto, è da considerarsi parte integrante del medesimo e l'Appaltatore dichiara di conoscerla e accettarla in ogni parte, senza riserva o eccezione alcuna.

In caso di contrasto tra i summenzionati documenti, in via interpretativa si osserverà il seguente ordine di prevalenza: i) contratto; ii) capitolato speciale

descrittivo tecnico prestazionale; iii) elenco prezzi; iv) offerta presentata dall'Appaltatore.

Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, l'appalto è soggetto all'osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di lavori di cui al D.lgs. n. 50/2016, al D.P.R. 207/2010 nella parte vigente nonché alle previsioni dettate dal D.P.R. n. 49/2018.

Articolo 4 – Importo contrattuale, pagamenti in acconto, pagamenti a saldo, responsabilità per difformità, vizi e modalità di pagamento

Con l'Appaltatore viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 796.179,30 di cui € 781.179,30 per i lavori ed € 15.000 a titolo di oneri per la sicurezza da rischio interferenziale oltre iva.

Gli interventi saranno contabilizzati e i pagamenti effettuati in acconto a fronte dell'emissione di stati d'avanzamento con cadenza mensile nel rispetto dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta e delle ritenute.

La contabilità sarà approvata dal D.L. o dall'assistente che ha effettuato il controllo sull'esecuzione dei lavori.

La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza da rischio interferenziale;
- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo del codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

La DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: «*lavori a tutto il*», con l'indicazione della data di chiusura.

Ai fini della predisposizione e tenuta del registro di contabilità e dello stato di avanzamento lavori, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 14 comma 1 lett. c) e d), nonché comma 2 del D.M. n. 49/2018.

Il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione.

L'ente aggiudicatore provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento nei termini di legge, mediante emissione dell'apposito mandato, nonché alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede comunque alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

Per opere non comprese nell'Elenco prezzi si rimanda al Prezzario Regionale della Regione Veneto revisione D.G.R. 938 del 02/08/2022 del Prezzario Regionale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 555 del 20/05/2022 ed eventuali successivi aggiornamenti in corso di validità del presente contratto.

I pagamenti avverranno tramite bonifico bancario nei termini di legge, considerando data fattura fine mese.

La fattura dovrà indicare nella causale, oltre all'oggetto dei lavori, gli estremi del presente contratto, il codice CIG e CUP in oggetto indicati, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 7 del presente contratto.

Resta inteso che l'eventuale ritardo nei pagamenti, contenuto nel limite massimo di 90 giorni, non dà diritto all'Appaltatore di sospendere l'esecuzione del contratto.

Ai fini della compilazione del conto finale operano le prescrizioni dettate dall'art. 14 comma 1 lett. e) e comma 5 del D.M. n. 49/2018.

Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui alla rata di saldo.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel

termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione al conto finale.

La rata di saldo, comprensiva della ritenuta d'acconto di cui al precedente articolo, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è pagata entro i termini di legge dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ente aggiudicatore prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, in coerenza al regime stabilito dall'art. 102 commi 3 e 5 del codice.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013; il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, qualora siano stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,

impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e, in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta, l'ente aggiudicatore provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'appaltatore.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio *Amministrazione & Finanza* dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge n. 205/17, che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le parti concordano che l'invio di fatture e di eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (Sdl). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato xml della fattura o di eventuali note di accredito, è 4PRR1AO.

Articolo 5 – Modifiche e varianti contrattuali

Per quanto concerne la disciplina in tema di modifiche e varianti contrattuali, si rinvia alla regolamentazione introdotta dall'art. 8 del D.M. n. 49/2018 e dalla disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici in vigore al momento dell'indizione della procedura (D.lgs. 50/2016).

Articolo 6 – Direzione dei lavori

Il direttore dei lavori potrà nominare un assistente con il compito di vigilare affinché i lavori risultino corrispondenti all'offerta, nonché alle previsioni dettate dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

L'appaltatore dovrà comunicare all'ente aggiudicatore, contestualmente alla stipula del contratto, il nominativo di un proprio direttore.

Al direttore tecnico dell'appaltatore spetta la responsabilità della sicurezza in relazione ai danni o sinistri a persone o beni cagionati dall'inesatta esecuzione dei lavori per mancanza di adeguate cautele operative o inosservanza delle prescrizioni

di legge in materia di prevenzione degli infortuni.

Articolo 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7 della legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

L'Appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio, ad inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e in relazione a ciascuna transazione posta in essere a inserire il codice CIG e CUP relativo all'investimento pubblico sottostante.

L'Appaltatore si obbliga infine ad attuare i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti, agli obblighi di tracciabilità finanziaria ed agli obblighi di informativa all'Azienda ed alla Prefettura.

Articolo 8 – Obblighi dell'Appaltatore

Il lavoro viene concesso dall'Azienda e accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza

piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui alla documentazione richiamata al precedente art. 1 nonché all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza dalla DL, in conformità alle previsioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;

b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'ente aggiudicatore, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

c) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nell'esecuzione del contratto;

d) la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

e) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente aggiudicatore e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

g) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente aggiudicatore intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente aggiudicatore medesimo, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto solido e liquido presso impianti autorizzati anche se gli stessi fossero stati generati dall'attività di altre ditte coinvolte nell'esecuzione dell'opera che risultino in rapporto di subordinazione con l'appaltatore. Risulta parimenti a carico dell'appaltatore lo smaltimento presso idoneo impianto delle acque residue dall'attività di sanificazione, pulizia, spurgo di condotte nuove o esistenti;

i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'ente aggiudicatore, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

j) La fornitura alla DL, prima dell'esecuzione di una qualsiasi attività, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

k) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

- l) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;
- m) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- n) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente Capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- o) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- p) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati l'ente aggiudicatore, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- q) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

- r) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta dell'ente aggiudicatore;
- s) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- t) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- u) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- v) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'ente aggiudicatore (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in

esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L'appaltatore è altresì obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

Articolo 9 - Codice Etico – Modello Organizzativo 231

L'Appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Azienda Gardesana Servizi S.p.A., pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.

L'Appaltatore si impegna a:

- a) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo di A.G.S. comprensivo del Piano di Anticorruzione – Misure di prevenzione della corruzione integrative al MOG e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e, comunque, tale da non esporre A.G.S. al rischio dell'applicazione

delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di A.G.S. a violare i principi del Modello di Organizzazione, gestione e controllo o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo;

c) al fine di prevenire e reprimere qualsivoglia comportamento posto in essere dal personale di Azienda Gardesana Servizi S.p.A., espressione di fenomeni corruttivi che possano integrare i delitti di cui agli articoli da 24 bis a 26 del D. lgs. 231/2001, è fatto obbligo, in capo ai fornitori di segnalare e riferire al RPCT di codesto Ente aggiudicatore circa l'esistenza di situazioni che giustifichino un tempestivo intervento.

Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del Dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione all'Ente aggiudicatore dell'esistenza di eventuali non conformità in ambito ambientale e sicurezza che abbia a riscontrare durante l'esecuzione del contratto.

Articolo 10 – Durata del contratto e indicazione quantitativa stimata di contatori da sostituire

La durata dei lavori è di un anno decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'indicazione quantitativa stimata di contatori da sostituire, con età superiore a 10 anni, ammonta su base annua a 10.000 unità.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di optare per la prosecuzione del rapporto contrattuale per un anno alle medesime condizioni di aggiudicazione o a condizioni più favorevoli e si riserva altresì il diritto di optare per la proroga del rapporto contrattuale per un ulteriore anno alle medesime condizioni di aggiudicazione o a condizioni più favorevoli.

La Stazione appaltante si riserva opzioni quantitative in diminuzione sino ad un

massimo di 100 unità su base annuale.

Articolo 11 – Penali per ritardo

La Stazione Appaltante si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze, inesattezze nell'adempimento o ritardi:

- a) Violazione delle modalità temporali di esecuzione contenute negli ordini di intervento (ODI) – per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del contatore rispetto a quanto indicato nell'ordine, penale giornaliera di 20 € per ciascun contatore;
- b) Omessa segnalazione di interruzione dei lavori: penale di 20 € per ogni illecito riscontrato;
- c) Mancato rispetto del cronoprogramma di cui all'art. 2.1.10 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, penale di 10 € per ogni giorno di ritardo;
- d) Produzione di fotografie in violazione dell'art. 2.1.6 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, penale di 10 € per ogni illecito riscontrato;
- e) Errori nella compilazione del verbale di sostituzione dei contatori con il software NETA Geocall, in violazione dell'art. 2.1.5 del capitolato speciale descrittivo prestazionale, penale di 10 € per ogni illecito riscontrato;
- f) Gestione di materiali in difformità dall'art. 2.1.7, primo e secondo capoverso del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, penale di 10 € per ogni illecito riscontrato;
- g) Omessa compilazione e conservazione del registro delle giacenze di cui all'art. 2.1.7 (penultimo capoverso) del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, penale di 10 € per ogni illecito riscontrato;
- h) Lavori di sostituzione del contatore, del rubinetto o della valvola di non ritorno eseguiti in violazione delle modalità prescritte dall'art. 2.1.2, capoversi primo, secondo, terzo, quarto, sesto, settimo, ottavo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo del capitolato speciale descrittivo e prestazionale: penale di 20 € per ogni illecito riscontrato;
- i) Omessa segnalazione di rottura del collettore in fase di sostituzione del contatore in difformità dall'art. 2.1.2, capoverso sesto del capitolato speciale descrittivo e

prestazionale, penale di 100 € per ogni illecito riscontrato;

l) Installazione di valvole di arresto o valvole di non ritorno o guarnizioni in difformità dall'art. 2.1.2, capoversi nono e decimo del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, penale di 40 € per ogni illecito riscontrato;

m) Sostituzione del contatore in esercizio avente numero di matricola diverso da quello riportato nell'apposito verbale in difformità da quanto previsto dall'art. 2.1.4, ultimo capoverso del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, penale di 20 € per ogni illecito riscontrato;

n) Modalità di custodia o stoccaggio del contatore sostituito in difformità da quanto previsto dall'art. 2.1.8 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, penale di € 20 per ogni illecito riscontrato;

o) Errori di lettura del contatore sostituito o del contatore nuovo installato in violazione delle modalità stabilite dall'art. 2.1.4, capoversi primo, secondo, terzo e quarto del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, penale di 20 € per ogni illecito riscontrato.

Ai fini della contestazione degli addebiti e dell'assegnazione del termine per controdeduzioni, opera la disciplina dettata dal comma 3, secondo e terzo periodo, dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016, in vigore al momento dell'indizione della procedura, ora art. 122 e art. 10 dell'allegato II 14 del D. Lgs. 36/2023

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare l'applicazione cumulativa di penali di importo eccedente la predetta soglia percentuale, trova applicazione l'art. 108 del codice, in materia di risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante provvederà a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

L'Appaltatore, entro un termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni rispetto all'illecito contestato.

La Stazione appaltante, qualora dovesse ritenere infondate le giustificazioni proposte

o, comunque, in mancanza di risposta da parte dell'Appaltatore nei predetti termini, applicherà le penali previste nel presente articolo a valere sulla garanzia definitiva o sui pagamenti dovuti all'Appaltatore.

Tutte le penali di cui al presente contratto sono di regola contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penalità.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'ente aggiudicatore a causa dei ritardi imputabili all'appaltatore.

Nel caso in cui la Stazione appaltante, a causa delle inadempienze dell'Appaltatore, si rivolga ad un terzo per l'esecuzione delle prestazioni dovute, saranno addebitate all'Appaltatore le spese correlate all'esecuzione in danno.

Articolo 12 – Risoluzione del contratto

Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016, in vigore al momento dell'indizione della procedura ora artt. 122 e 123 e all. II.14 del D. Lgs 36/2023.

Articolo 13 – Regolare esecuzione, collaudo e gratuita manutenzione

Il certificato di collaudo sarà emesso entro il termine perentorio di due mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente aggiudicatore prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire tutte le opere realizzate (opere civili, tubazioni, ripristini stradali, accessori idraulici, ecc.) per la qualità dei materiali, per le modalità di esecuzione e di montaggio nonché per la regolare funzionalità per un periodo

minimo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del certificato di collaudo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

Articolo 14 – Cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto, costituisce cauzione definitiva in 52.557 euro a mezzo garanzia fideiussoria n. N00895/114087830 rilasciata in data 02.11.2023 della Compagnia di Assicurazioni Groupama S.p.A. – Agenzia di Airola (BN) pari al 6,61% dell'importo contrattuale, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Tale cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 in vigore al momento dell'indizione della procedura, ora art. 106 comma 8 in quanto l'aggiudicatario è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001.

La medesima verrà svincolata a sensi di legge.

Le Parti si danno reciprocamente atto che nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, AGS ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà, in tal caso, reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli verrà assegnato.

Articolo 15 – Polizza assicurativa

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'ente aggiudicatore da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa assicuratrice autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio

e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'ente aggiudicatore a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «*Contractors All Risks*» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore all'importo del contratto, pari ad euro 796.179,30.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili all'ente aggiudicatore.

Le garanzie di cui sopra prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, atteso il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del codice, ora art. 68 del D. Lgs 36/2023 la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Per quanto concerne la gestione di eventuali sinistri, si rinvia alla disciplina dettata dall'art. 11 del D.M. n. 49/2018.

Articolo 16 – Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs

50/2016, ora art. 120 c. 12 e all. II.14 del D. Lgs 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all'ente aggiudicatore in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 105, comma 1 del D.lgs. 50/2016 ora 119 comma 1 del D. Lgs 36/2023 salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) punto 2 del medesimo decreto ora art. 120 comma 1 lett. d) punto 2 del D. Lgs 36/2023.

Articolo 17 – Subappalto

Data la natura della prestazione prevalente oggetto della presente procedura connotata da alta intensità di manodopera e da elevata competenza tecnico – operativa, si ritiene che in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ora art. 119 comma 1 del D. lgs. 36/2023, l'attività prevalente del presente contratto non sia subappaltabile.

Tuttavia, il subappalto o il sub-affidamento in cottimo sono ammessi nei limiti prescritti dall'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, in vigore al momento dell'indizione della procedura, ora art. 119 del D. lgs. 36/2023.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'ente aggiudicatore, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, condizioni di cui all'art. 105 del D. lgs. 50/2016, ora art. 119 del D. lgs. 36/2023.

Per quanto attiene alle modalità di verifica del rispetto degli obblighi del subappaltatore, si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 7 del D.M. n. 49/2018.

L'ente aggiudicatore provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nelle sole ipotesi contemplate dall'art. 105 comma 13 del D. lgs. 50/2016 ora art. 119 comma 11 del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 18 – Oneri dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore e che agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo di:

- a) applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento del servizio;
- b) rispondere, dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'Ente aggiudicatore per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, AGS tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata

contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, AGS pagherà anche in corso d'esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

Resta facoltà di AGS di avvalersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, la protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

Articolo 19 – Revisione dei prezzi

Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ora art. 60 del D. lgs 36/2023 e dell'art. 29, comma 1, lett. a), D.L. n. 4/2022, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, in ragione di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo dei materiali e/o prodotti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, in aumento e in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, l'importo del contratto viene aggiornato dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si fa riferimento all'indice dei prezzi al consumo elaborato da ISTAT;

L'appaltatore ha la facoltà di richiedere la revisione dei prezzi una sola volta.

Articolo 20 – Regolarità contributiva

Le Parti si danno reciprocamente atto che, a seguito di istanza presentata dall'Ente aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), l'Appaltatore è risultato in regola.

Articolo 21 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato di essere ottemperante con gli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", come confermato dalla nota della Regione Sicilia – Servizio XII – Servizio Centro per l'impiego di Palermo e Monreale – Collocamento Mirato acquisita al protocollo aziendale al n. 8361/2023 del 25.10.2023

Articolo 22 – Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Ente aggiudicatore e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al medesimo Ente aggiudicatore. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Ente Aggiudicatore.

Articolo 23 – Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore

Le parti danno atto che a tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede ubicata in Partinico (PA) – contrada Da Margi Soprano – zona artigianale, snc.

Articolo 24 – Controversie

Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Verona.

Articolo 25 – Contestazioni e riserve

Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il D.L., nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il D.L. omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente all'ente aggiudicatore la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'ente dovesse essere tenuto a sborsare.

Nei casi contemplati dagli artt. 3 comma 1 ult. cpv, 5 commi 9 secondo cpv, 14 terzo cpv, 8 comma 6 secondo cpv, 10 comma 4 terzo cpv, art. 14 comma 1, lett. e) del D.M. 48/2018, l'appaltatore formula riserve, esplicandole e quantificandole nel registro di contabilità nei termini ivi previsti, a pena di decadenza.

Articolo 26 – Fallimento dell'impresa

In caso di fallimento dell'appaltatore trova applicazione l'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016, ora art.124 del D. lgs 36/2023.

Articolo 27 – Trattamento dei dati personali

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679 e normativa vigente collegata.

Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne assicura la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a dpo@ags.vr.it e a ags@ags.vr.it.

Articolo 28 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture e ss.mm.ii. in vigore al momento dell'indizione della procedura, nonché il D.lgs. 81/2008 e le previsioni dettate dal D.P.R. n. 49/2018.

Articolo 29 – Conformità a standard sociali minimi

I lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al presente contratto, che deve essere sottoscritta dall'offerente "*Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi*".

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'ente aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività

riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;

4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Articolo 30 - Spese contrattuali

L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'iva, che rimane a carico dell'Ente aggiudicatore.

Articolo 31 - Registrazione

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'iva per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

Articolo 32 - Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Articolo 33 - Documenti che fanno parte del contratto

Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante, i seguenti documenti:

- Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (all. 1);
- Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (all.2);
- Cauzione definitiva presentata dall'Appaltatore (all. 3)

L'Appaltatore

VITALEGAS S.r.l.

Il Legale Rappresentante

(sig. Saverio Vitale)

La Stazione Appaltante

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

Il Direttore Generale

(ing. Carlo Alberto Voi)

ALLEGATO - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Allegato n.

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto.....

in qualità di rappresentante legale di.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization - ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";³
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";⁴
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza). Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:..... Timbro

3 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

4 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".